



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n. 183)

PARERE N. 6/2005

**del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione**

Riunione in data 22.06.2005 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,
Dorsoduro 3593 - Venezia

OGGETTO: Istanze concessione idrica del Consorzio Pedemontano Brenta e altri per scopi idroelettrici da rogge irrigue derivate dal Fiume Brenta a Bassano (Vi).

Premesse

La sottocommissione del Comitato tecnico, incaricata di esaminare le istanze di derivazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/99, nella seduta del 20/12/2004 ha esaminato le istanze di richiesta di derivazione d'acqua per uso idroelettrico delle ditte:

Consorzio Pedemontano Brenta (canale Unico)

Consorzio Pedemontano Brenta (Roggia Bernarda)

Molino Rossetto (roggia Molina – canale Unico)

Morlin (roggia Isacchina)

Assocogen (roggia Brentella –canale Unico)

Cervellin (Roggia Bernarda e Dolfina).

La stessa sottocommissione, nell'esaminare precedenti analoghe istanze a quelle sopradescritte, aveva assunto una posizione non favorevole, in quanto riteneva che l'utenza idroelettrica innestata su un canale irriguo costituisse una forma di consolidamento del sistema concessorio, prefigurando pertanto un condizionamento nei confronti di una eventuale rivalutazione delle competenze del F. Brenta. Nell'esaminare le istanze soprarichiamate, la sottocommissione ha rivalutato le varie problematiche soprariportate, rilevando che nei confronti del deflusso minimo vitale (DMV) non sussistono motivi ostativi ad utilizzare l'acqua già concessa (nella fattispecie ad uso irriguo), sempre che la derivazione dalla quale prende origine l'utilizzazione idroelettrica sia a priori compatibile con il rispetto della biocenosi acquatica e conseguentemente con il DMV. In buona sostanza la sottocommissione ha rilevato che il problema va riferito alla derivazione principale e non tanto al successivo sfruttamento delle acque una volta derivate.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n. 183)

La particolarità che accomuna le diverse istanze presentate è la provenienza dell'acqua da utilizzare per uso idroelettrico dal fiume Brenta al nodo idraulico di Bassano, tramite le prese in uso a scopo irriguo al Consorzio Pedemontano Brenta, con sede a Cittadella (Pd).

Le richieste sono redatte ai sensi della Legge 36/94 che, all'art. 27, prevede l'uso plurimo per le derivazioni irrigue, indicando lo sfruttamento idroelettrico, con restituzione dell'acqua utilizzata, tra i possibili utilizzi. Viene fatto inoltre riferimento anche alla Legge Regionale n. 11/2001, come modificata dalla L.R. 27/2002 di novellazione. Entrambi i dispositivi di legge sono coordinati con il "testo unico" R.D.1775/1933.

Il problema della carenza idrica nei corpi superficiali e sotterranei del Brenta a valle della chiusura del bacino montano rappresenta una delle criticità segnalate dall'Autorità di bacino nel documento "Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei Piani di tutela delle acque", ex art. 44 - comma 4 D.Lgs. 152/99. La gravità della situazione è confermata dai provvedimenti intrapresi dal Comitato Istituzionale dell'Autorità negli anni 2000 e 2001, rispettivamente con le Delibere N. 5, del 3.8.2000, e N. 8, del 18.12.2001. Tali disposizioni furono emanate per far fronte all'aggravamento della situazione dovuta alle scarse precipitazioni e alle mutate condizioni dell'equilibrio tra i corpi idrici superficiale e sotterraneo.

In particolare, durante le stagioni siccitose si verificano situazioni di deflussi superficiali molto scarsi con conseguenze sia sugli utilizzi irrigui sia nei confronti dell'aumento di concentrazione degli inquinanti nelle falde.

La precaria situazione dell'equilibrio dello scambio fiume-falda nel Brenta risale a decenni fa, quando si sono manifestati evidenti abbassamenti dei livelli delle falde, mediamente di 2-4 metri. Vari studi, effettuati sia dall'Autorità di Bacino che da altre istituzioni, hanno messo in risalto questa precarietà dell'equilibrio del corso d'acqua rispetto all'interscambio fiume-falda.

Lo stesso Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, nella relazione (elaborato n.8) allegata all'istanza di richiesta di unificazione delle concessioni di derivazione dal fiume Brenta al nodo di Bassano, riconosce, con proprie valutazioni, come allo stato attuale può non risultare compatibile, in condizioni idrologiche di magra, la contemporaneità dell'utilizzo irriguo e il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Brenta.

L'assetto geomorfologico del corso d'acqua è mutato nel tempo. Il tratto fluviale a valle di Bassano ha subito nel corso degli anni un degrado morfologico che si manifesta con la maggiore incisione dell'alveo, così come confermato da numerosi studi di settore. In particolare, riguardo la tematica in



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n. 183)

esame, si richiamano all'attenzione le modifiche che il Consorzio Pedemontano Brenta ha dovuto eseguire per adattare le prese di derivazione dal fiume Brenta al nuovo assetto inciso del corso d'acqua in seguito al ridotto apporto solido; tali aspetti sono stati anche analizzati dal Comitato Tecnico di questa Autorità nella seduta del 28 febbraio 2004 quando sono stati valutati alcuni interventi proposti per la sicurezza idraulica nel tratto tra Bassano e Nove.

Considerato che

- Le valutazioni effettuate dalla sottocommissione in merito allo sfruttamento delle acque derivate risultano condivisibili in quanto le richieste in esame per uso idroelettrico sfrutterebbero portate che vengono già distolte dal Fiume Brenta per uso agricolo e non per uso espressamente idroelettrico;
- pertanto, in relazione ai dettami della già richiamata Legge 36 art. 27 e dei correlati dispositivi di Legge Regionale 11/2001, non si evidenziano motivi per non sfruttare ulteriormente la stessa portata derivata ai fini irrigui;
- l'attenzione pertanto va obbligatoriamente rivolta all'incidenza sul regime idrologico della derivazione originaria, cioè quella che preleva l'acqua dal fiume Brenta; la portata concessa per tale derivazione irrigua dovrà pertanto essere configurata tenendo conto dei deflussi da mantenere lungo il fiume Brenta per assicurare la biocenosi acquatica, ovvero per mantenere il rispetto del deflusso minimo vitale previsto per legge;
- accertata la situazione di criticità del Brenta, così come riportato nel documento "Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei Piani di tutela delle acque" approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino in data 3 marzo 2004, nell'ambito del Piano di Tutela delle acque, in fase di adozione da parte della Regione del Veneto, tali concessioni irrigue dovranno essere adeguate per il superamento di tali condizioni di criticità. Le derivazioni idroelettriche posizionate lungo i canali irrigui non potranno pertanto costituire, a qualsiasi titolo, diritto acquisito in merito alla portata d'acqua attualmente concessa che dovrà, se necessario ed in seguito alle considerazioni contenute nei suddetti documenti, essere opportunamente ridotta;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n. 183)

- in relazione ai punti sopra citati, le concessioni idroelettriche che sfruttano le acque derivate a fini irrigui dovranno dunque adeguarsi alle eventuali riduzioni di portata legate alle mantenimento del DMV.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico, nel prendere atto delle problematiche sollevate dalle richieste di parere in merito alle derivazioni dal fiume Brenta a Bassano e lungo le rogge derivate, nonché della proposta formulata dalla sottocommissione esprime

PARERE

- che la proposta della sottocommissione sia da condividere nel riferire la problematica dello sfruttamento idroelettrico alla concessione principale e non all'uso dell'acqua già derivata per fini irrigui, in quanto la portata principale (irrigua), dalla quale trae origine l'uso secondario (idroelettrico), una volta assentita, non può, per principio generale, costituire uno squilibrio sul bilancio idrico;
- che, peraltro, l'uso idroelettrico non deve condizionare la dotazione idrologica del fiume Brenta, rimanendo pertanto prioritario l'uso irriguo;
- favorevole nei confronti di concessioni d'uso idroelettrico che insistono su derivazioni già a primario servizio della rete irrigua, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - che nel decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere limitata dall'Amministrazione concedente a valori da stabilirsi caso per caso;
 - che in attesa delle definizioni puntuali del Piano di tutela delle acque tali concessioni dovranno essere limitate a 8 anni.

Venezia, li 22 giugno 2005

Il Segretario Generale
Ing. Alfredo Calelli